

# **Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso.**

## **Regolamento di funzionamento del Comitato dei Sindaci**

### **Articolo 1 Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività e le modalità di funzionamento, la formazione e l'esecuzione degli atti del Comitato dei Sindaci, organo collegiale di governo dell'Ambito Territoriale Sociale di Campobasso.

### **Articolo 2 Composizione**

1. Il Comitato dei Sindaci, in base al Piano Sociale Regionale e alle Linee Guida approvate dalla Regione Molise, è costituito dai Sindaci o dagli Assessori o Consiglieri eventualmente delegati di tutti i Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale di Campobasso. Partecipa al Comitato dei sindaci, senza diritto di voto (tranne che per deliberati attinenti materia di integrazione socio-sanitaria), il Direttore Generale dell'ASREM o suo delegato.

### **Articolo 3 Presidenza**

1. Il Comitato dei Sindaci è presieduto dal Sindaco del comune capofila o suo delegato, coadiuvato da un vicepresidente, eletto dal Comitato, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza.

2. Per la carica di Presidente e di Vice presidente non sono previste indennità o gettoni di presenza.

3. Al Presidente spettano i seguenti compiti:

- Rappresentare istituzionalmente l'Ambito Territoriale;
- Convocare il Comitato dei Sindaci;
- Stabilire gli argomenti da porre all'Ordine del giorno;
- Presiedere le sedute e coordinarne i lavori;

### **Articolo 4 Sede**

1. Il Comitato dei Sindaci avrà sede presso l'Ente Capofila. Le riunioni del Comitato potranno essere svolte anche in ciascuno dei Comuni dell'Ambito Territoriale.

2. La sede operativa per lo svolgimento delle attività tecniche e amministrative è individuata presso il Comune Capofila.

## **Articolo 5 Funzioni**

1. Il Comitato dei Sindaci, soggetto politico-istituzionale di riferimento dell'Ambito Territoriale, è l'organo deputato a:

- Definire le modalità istituzionali e le forme organizzative gestionali più adatte per la realizzazione di un Sistema Integrato di Interventi e Servizi Socio Assistenziali dell'Ambito Territoriale e della rete dei servizi sociali.
- Individuare l'Ente capofila;
- Nominare il responsabile gestionale - amministrativo dell'ATS;
- Nominare il Coordinatore di Ambito,
- Istituire l'Ufficio di Piano, elaborare ed approvare il Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale.
- Definire le possibili collaborazioni tra Comuni dell'Ambito Territoriale, le forme di collaborazione fra i Comuni e l'Azienda Sanitaria di riferimento, i contenuti degli Accordi di Programma, le eventuali forme di collaborazione tra Ambiti diversi.
- Istituire il "Tavolo di Concertazione" per garantire il coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5, della Legge 328/2000 nella progettazione e realizzazione degli interventi per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini ai sensi dell'art. 1, comma 6, della Legge medesima e coinvolgere i soggetti indicati.
- Elaborare e approvare il Bilancio Sociale, inteso come l'insieme delle risorse finanziarie, strutturali e umane presenti nell'Ambito Territoriale e la programmazione del loro utilizzo.
- Definire i Livelli Essenziali di Assistenza.
- Definire la Rete dei Servizi Essenziali.
- Approvare l'Accordo di Programma a conclusione della stesura del Piano di Zona.
- Dare attuazione alle forme di collaborazione e di integrazione fra i Comuni e l'Azienda Sanitaria Locale, per i servizi e le prestazioni dell'area Socio Sanitaria.

2. Il funzionamento del Comitato dei Sindaci è assicurato dalla struttura dell'Ufficio di Piano. Di ogni riunione del Comitato sarà redatto verbale di deliberazione, in originale e più copie, sottoscritto dal Presidente del Comitato dei Sindaci e dal Responsabile Amministrativo e Gestionale dell'Ufficio di Piano, il quale designerà anche l'operatore che fungerà da Segretario Verbalizzante delle sedute del Comitato stesso. Ogni provvedimento adottato è comunicato dal Comune Capofila ai componenti del Comitato dei Sindaci per i provvedimenti attuativi del Piano di Zona e saranno vincolanti per tutti i Comuni dell' Ambito Territoriale.

## **Articolo 6 Sedute**

1. Le sedute del Comitato dei Sindaci non sono pubbliche, salvo decisione del Comitato stesso.
2. A regime, il Comitato si riunisce, di norma, una volta ogni mese. Il Presidente può tuttavia convocare il Comitato, anche in via di urgenza, qualora per motivi contingenti lo ritenga necessario.

### **Articolo 7 Convocazione e partecipazione al Comitato dei Sindaci**

1. Il Comitato è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, mediante comunicazione scritta. In caso di urgenza, assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Comitato è convocato dal componente più anziano di età.
2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ora e luogo della riunione, corredato dell'ordine del giorno, è trasmesso, almeno **due giorni prima** della data fissata per la riunione, nella forma sopra indicata, anche tramite fax o posta elettronica, a ciascun componente. Alla comunicazione provvede l'Ufficio di Piano.
3. Nei casi d'**urgenza**, la convocazione può essere disposta anche **il giorno precedente**, mediante mezzo idoneo, con l'indicazione sommaria dei principali argomenti dell'ordine del giorno.
4. Il Comitato deve essere comunque convocato, quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno cinque Comuni associati, entro 7 giorni dalla richiesta.

### **Articolo 8 Validità delle Sedute**

1. I componenti del Comitato dei Sindaci sono tenuti a prendere parte, personalmente, alle sedute del Comitato stesso. In caso d'impossibilità del Sindaco ad intervenire alla riunione, può essere delegato l'Assessore Comunale alle Politiche Sociali o eventualmente un Consigliere. Possono partecipare alle riunioni del Comitato gli Assessori alle Politiche Sociali dei Comuni, senza diritto di voto, a meno che l'Assessore partecipi già al Comitato in quanto delegato dal Sindaco.
2. I componenti che si allontanano nel corso della seduta ne danno informazione al segretario verbalizzante, prima di uscire, che le annota nel processo verbale.
3. Le sedute del Comitato sono valide se è presente, in prima convocazione, **la metà più uno dei componenti con diritto di voto**. Le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza dei voti. Sono considerati votanti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. Gli astenuti sono computati ai fini del numero legale.
4. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono rese in forma palese. Il risultato delle votazioni è riportato nel processo verbale. In caso di astensione o voto contrario il componente può dichiarare i motivi che sono riportati nel processo verbale. In caso di contestazione sulla votazione il Presidente la può ritenere non valida e disporre l'immediata ripetizione.
5. Qualora **entro mezzora** dalla convocazione non sia presente la maggioranza dei componenti del Comitato, automaticamente l'assemblea può validamente riunirsi in seconda convocazione, purché siano presenti almeno **nove** componenti con diritto di voto.

6. E' richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti per l'approvazione del Piano di Zona, del Bilancio Sociale d'Area e per la definizione della Rete dei Servizi Sociali tesa a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza.

7. Le decisioni assunte dal Comitato dei Sindaci sono vincolanti per tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale. Il Comitato, in caso di inadempienze degli Enti aderenti, sollecita gli stessi e promuove azioni finalizzate al superamento delle medesime.

### **Articolo 9 Ordine dei lavori e dichiarazioni a verbale**

1. L'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno ha luogo seguendo l'ordine indicato dal Presidente. Su proposta del Presidente o di ciascun componente, possono essere discussi argomenti non iscritti all'ordine del giorno, qualora il Comitato dei Sindaci lo ritenga all'unanimità necessario.

2. Al fine di illustrare compiutamente il proprio pensiero, rispetto all'argomento in trattazione, ciascun componente può richiedere che le proprie dichiarazioni o osservazioni siano inserite a verbale.

### **Articolo 10 Assistenza alle Sedute**

1. Il Responsabile Amministrativo e Gestionale ed il Coordinatore Tecnico dell'ATS assistono alle sedute con funzioni consultive e di assistenza tecnica esprimendo il proprio parere.

2. Per chiarimenti, specifiche azioni e interventi o pareri legali sui singoli argomenti in discussione di particolare importanza, alle sedute possono essere chiamati dal Presidente, anche su richiesta dei Componenti, i Direttori Generali e i Segretari dei Comuni membri, i Dirigenti di tali Enti, altri funzionari o esperti anche esterni alle amministrazioni sopra indicate.

3. Il Comitato di Sindaci, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, può costituire, per specifiche tematiche o approfondimenti, gruppi di lavoro interni, anche a carattere temporaneo che elaborano eventuali proposte da sottoporre all'approvazione del Comitato. Ciascun gruppo potrà avvalersi delle professionalità tecniche in campo sociale operanti nei Comuni dell'Ambito Territoriale.

### **Articolo 11 Verbale delle Sedute**

1. Il Verbale delle sedute è costituito dal processo verbale e dalla raccolta delle deliberazioni adottate dal Comitato d'Ambito. Di ogni seduta è redatto apposito atto, da comunicare ai Comuni assenti da parte dell'Ente capofila. In ciascun processo verbale è indicato:

- Luogo, data, ora di inizio e di termine della seduta;
- Oggetto degli argomenti esaminati;
- Indicazione dei componenti presenti e assenti alla seduta;
- Esito della votazione, con riferimento a ciascuna proposta o argomento iscritto all'ordine del giorno, specificando per ognuno di essi i nominativi dei membri del Comitato che si sono eventualmente astenuti o hanno espresso voto contrario, nonché le eventuali motivazioni;

- Decisioni di rinvio o ritiro, dichiarazioni o osservazioni sulle determinazioni assunte; Elenco Nominativo dei soggetti che hanno eventualmente assistito alla seduta.

2. Il processo verbale è sottoscritto come stabilito all'art. 5.

### **Articolo 12 Iscrizione all'ordine del giorno e procedimenti**

1. Le proposte di deliberazione sono redatte a cura del Responsabile Amministrativo e Gestionale dell'Ufficio di Piano e possono essere trasmesse su richiesta, ai componenti del Comitato con l'ordine del giorno, anche via fax o per posta elettronica, almeno un giorno prima della loro discussione.

### **Articolo 13 Deliberazioni del Comitato dei Sindaci**

1. Il Comitato dei Sindaci può adottare deliberazioni diverse dalle proposte di atto presentate, mediante l'approvazione di appositi emendamenti o disponendo che le proposte di atto vengano modificate sulla base dell'indirizzo assunto in merito.

2. Il Comitato può assumere deliberazioni anche in assenza di proposte, soprattutto con riferimento a quelle che non producono effetti verso l'esterno.

### **Articolo 14 Esecuzione delle Deliberazioni**

1. Le deliberazioni sono consultabili presso l'Ente Capofila o il sito web dell'ATS attraverso l'utilizzo di apposite procedure informatiche.

2. Le deliberazioni del Comitato dei Sindaci vengono pubblicate all'Albo dell'Ente capofila per quindici giorni consecutivi.

### **Articolo 15 Efficacia**